

IANUS

Diritto e Finanza



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

Anteprima n. 32 - dicembre 2025

NOVITÀ NORMATIVE

RIFLESSIONI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE
DELLA *CORPORATE SUSTAINABILITY DUE*
DILIGENCE DIRECTIVE ALLA LUCE DEL
PACCHETTO *OMNIBUS I*

Andrea Bertini, Giulio Giacomo Cimini,
Cecilia La Macchia, Simone Onnis

**RIFLESSIONI E PROBLEMATICHE APPLICATIVE DELLA
CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE
ALLA LUCE DEL PACCHETTO OMNIBUS I***

Andrea Bertini, Giulio Giacomo Cimini, Cecilia La Macchia, Simone Onnis

*Dottorandi di ricerca in Diritto e Management della Sostenibilità
Università di Siena*

Sommario:

Introduzione

1. Oggetto e finalità della Direttiva
2. Lo *Scope* della CS3D alla luce del Pacchetto *Omnibus I*: effetti sistemici e adeguamento indiretto delle PMI
3. La *due diligence* di sostenibilità come elemento strutturale della *governance* societaria
4. Il “fu” regime armonizzato di responsabilità civile delle società: un’occasione persa?
5. Il (futuro) recepimento della CSDDD nell’ordinamento italiano: eventuali (nuovi) profili di responsabilità degli amministratori e considerazioni conclusive
6. Dialogo significativo con gli *stakeholders*: modalità di individuazione e coinvolgimento
7. Meccanismo di notifica e procedura di reclamo
8. Monitoraggio degli impatti e comunicazione degli stessi
9. Autorità di controllo
 - 9.1. I poteri attribuiti alle Autorità
10. Segnalazioni circostanziate
11. Regime sanzionatorio.
 - 11.1. Considerazioni sulla strategia di enforcement
12. Commento agli artt. 30 e 32 della CSDDD dopo la riforma *Omnibus*
 - 12.1. Premessa: la funzione degli artt. nel sistema della Direttiva
 - 12.2. Art. 30 – Segnalazione delle violazioni e tutela dei segnalanti
 - 12.3. Art. 32 – Coordinamento con la direttiva sul *whistleblowing*
 - 12.4. Conclusioni

* L'introduzione è stata redatta da Giulio Giacomo CIMINI, i parr. 1-5 sono stati curati da Andrea BERTINI; i parr. 6-8 e 11 sono stati curati da Cecilia LA MACCHIA; i parr. 9-10 sono stati curati da Giulio Giacomo CIMINI e Cecilia LA MACCHIA ed il par. 12 è stato curato da Simone ONNIS.

Introduzione

Nel quadro del progressivo consolidamento di un diritto europeo della sostenibilità, la recente evoluzione della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (d'ora in avanti anche solo "CSDDD", "CS3D" o "Direttiva"), specie alla luce delle modifiche recentemente introdotte dal c.d. Pacchetto *Omnibus I*¹, offre un terreno di indagine particolarmente fecondo per interrogarsi sui rapporti tra *governance* societaria, responsabilità d'impresa e tutela dei diritti fondamentali.

Il presente contributo si inserisce in tale contesto, proponendo un'analisi critica e sistematica delle principali disposizioni della Direttiva, con specifico riguardo alle tensioni tra esigenze di armonizzazione, istanze di competitività e obiettivi di sostenibilità, forse mai così in frizione come nel presente contesto geopolitico.

L'elaborato nasce nell'ambito delle attività di ricerca svolte da quattro dottorandi del DIMAS presso l'Università di Siena, e prende le mosse da un ciclo di lezioni e seminari dedicati al tema della *due diligence* di sostenibilità. In particolare, l'analisi della Direttiva trae origine dalle indicazioni metodologiche fornite dal Direttore del Dottorato, il Professor Corvese, nell'ambito del percorso di ricerca. In tale contesto, il confronto e l'approfondimento critico hanno costituito il presupposto per una riflessione condivisa, che qui si intende restituire in forma organica.

Muovendo da una ricostruzione dell'oggetto e delle finalità della Direttiva, il contributo si sofferma anzitutto sull'adozione di un approccio *risk-based* alla *due diligence*, quale cifra distintiva dell'intervento normativo unionale, evidenziandone le implicazioni in termini di prevenzione degli impatti negativi lungo l'intera *value chain*. Viene quindi analizzato lo *scope* soggettivo della disciplina, significativamente ridimensionato a seguito delle modifiche intervenute, ma al contempo idoneo, secondo una prospettiva che si cercherà di argomentare, a produrre effetti sistemici indiretti anche nei confronti delle imprese escluse dall'ambito di applicazione formale. Particolare attenzione è dedicata alla trasformazione della *due diligence* in elemento strutturale della *governance* societaria, con conseguente ridefinizione dei doveri degli amministratori e dei modelli organizzativi d'impresa, in un'ottica che trascende la tradizionale dicotomia tra *compliance* e gestione.

In tale prospettiva, la Direttiva sembra evocare, non senza suggestioni di matrice comparatistica, una concezione, per così dire, espansa della responsabilità d'impresa, nella quale il rischio ESG, oltre che essere internalizzato, diviene addirittura parametro ordinante delle scelte strategiche.

Non meno rilevante, infine, è l'analisi delle modifiche intervenute in materia di responsabilità civile, con particolare riferimento all'eliminazione del regime

¹ Il Pacchetto *Omnibus I* è stato definitivamente approvato dal Consiglio europeo e pubblicato in G.U.C.E. lo scorso 26 febbraio 2026.

armonizzato originariamente previsto. Tale scelta, che può essere letta come espressione di una più ampia ritrazione dell'ambizione regolatoria unionale, apre interrogativi significativi circa l'effettività della tutela e il rischio di frammentazione normativa, riproponendo, per mutuare una celebre immagine di matrice romanistica, un mosaico di discipline nazionali in luogo di un disegno unitario.

In questa prospettiva, le traiettorie future della CSDDD appaiono tutt'altro che definitivamente tracciate. Se, da un lato, l'intervento del legislatore europeo sembra aver privilegiato, almeno al momento in cui si scrive, esigenze di semplificazione e competitività, dall'altro lato non può escludersi che il processo di recepimento negli ordinamenti nazionali, nonché la rapida prassi applicativa e, soprattutto, la più lenta ma pervasiva interpretazione giurisprudenziale, contribuiscano a riesperire, *de facto*, la portata della disciplina.

In particolare, è plausibile che l'integrazione della *due diligence* nei sistemi di governance e nei doveri degli amministratori, unitamente alla crescente rilevanza dei fattori ESG nei mercati finanziari, determini una progressiva internalizzazione degli *standard* di sostenibilità anche oltre i confini formali dello scope normativo.

Al contempo, non è da escludere, pur se al momento le ricerche che hanno portato al presente contributo non ne hanno dischiuso l'orizzonte, che il legislatore unionale possa, in futuro, tornare sui propri passi, recuperando, almeno in parte, quell'ambizione armonizzatrice che ha caratterizzato le prime versioni della Direttiva. In quest'ottica, la CSDDD potrebbe rappresentare non tanto un punto di arrivo, quanto piuttosto una tappa intermedia di un più ampio itinerario evolutivo, nel quale il diritto dell'impresa è chiamato a confrontarsi, in modo sempre più stringente, con le istanze della sostenibilità globale.

Quanto alla struttura del contributo, si è optato, secondo un'impostazione di matrice anglosassone, per un'analisi articolata composta da nuclei tematici corrispondenti alle principali disposizioni della Direttiva, seguendo un percorso che muove dall'inquadramento generale (artt. 1 e 2), per poi soffermarsi sui profili organizzativi e di *governance* (art. 7), sulla disciplina della responsabilità (art. 29) e, infine, sulle prospettive di recepimento e applicazione nell'ordinamento italiano. Tale scelta metodologica risponde all'esigenza di coniugare chiarezza espositiva e rigore sistematico, consentendo, da un lato, una lettura analitica e puntuale delle singole disposizioni e, dall'altro, una ricostruzione complessiva dell'impianto normativo e delle sue implicazioni evolutive.

Nel loro complesso, le riflessioni qui sviluppate hanno l'ambizione di contribuire al dibattito dottrinale su una Direttiva che, pur nella sua configurazione attuale, continua a rappresentare un passaggio cruciale nel percorso di integrazione tra diritto societario e sostenibilità, sollecitando l'interprete a confrontarsi con categorie in trasformazione e con un orizzonte regolatorio in costante divenire.

1. Oggetto e finalità della Direttiva

L'art. 1 definisce l'oggetto e il perimetro sistematico della *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* e chiarisce, sin dal primo paragrafo, che le disposizioni contenute nella Direttiva hanno una duplice finalità: da un lato quella di introdurre obblighi rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi - siano essi effettivi o potenziali - riferiti non solo all'attività delle società, ma anche a quella delle società controllate (cd. *filiazioni*) e delle società partner commerciali nelle catene di attività delle società stesse; dall'altro, quella di prevedere una disciplina della responsabilità connessa alla violazione di tali obblighi.

Al di là dell'ampiezza definitoria adottata - che consente di ricomprendere molteplici condotte tra quelle idonee a causare un impatto negativo - e del richiamo alla tutela dei diritti umani sancita dalle principali Convenzioni internazionali e riaffermata dalla Direttiva, uno degli elementi più innovativi della CSDDD è certamente rappresentato dalla rilevanza attribuita alla "potenzialità" degli impatti negativi.

La Direttiva prevede, infatti, che tanto gli impatti negativi sull'ambiente, quanto quelli sui diritti umani, non debbano essere necessariamente effettivi, ma possano essere anche potenziali. Tale previsione evidenzia l'adozione di quell'approccio "*risk based*" che, come vedremo, connota l'intera struttura della CS3D, orientando l'azione del legislatore europeo verso la prevenzione dei danni potenziali, oltre, ovviamente, alla riparazione di quelli già verificatisi.

Tali impatti negativi, peraltro, non sono riferiti esclusivamente alle attività delle società soggette alla Direttiva, ma si estendono anche alle «*activities of a company's upstream business partners*», vale a dire le attività connesse alla produzione di beni o alla prestazione di servizi da parte dell'impresa, includendo, tra l'altro, le fasi di progettazione, estrazione, approvvigionamento, fabbricazione, trasporto, stoccaggio e fornitura di materie prime, prodotti o componenti, nonché lo sviluppo del prodotto o del servizio.

Analogamente, la Direttiva estende la valutazione sugli impatti negativi anche alle «*activities of a company's downstream business partners*», e cioè alle attività connesse alla distribuzione, al trasporto e allo stoccaggio dei prodotti dell'impresa, qualora tali attività siano svolte dai partner commerciali per conto o in nome della stessa, con esclusione dei prodotti soggetti a controlli all'esportazione ai sensi del Regolamento (UE) 2021/821 o alle restrizioni relative ad armi, munizioni o materiali bellici, una volta che l'esportazione sia stata autorizzata.

Tale previsione costituisce un elemento centrale nell'impianto sistematico della Direttiva ed evidenzia l'obiettivo perseguito dal legislatore europeo, e cioè quello di garantire una tutela che non sia limitata e circoscritta all'attività delle singole imprese che operano in Europa e rientrano nello *scope* della Direttiva, ma

che si estenda fino a ricomprendere sia le cd. attività “a monte” che quelle “a valle” delle società sottoposte agli obblighi di *due diligence*.

Siffatta impostazione, ad avviso di chi scrive, potrà incidere in modo significativo sull'applicabilità indiretta delle disposizioni della CSDDD anche nei confronti delle imprese di dimensioni minori, e in particolare delle piccole e medie imprese (PMI)².

Tornando al contenuto dell'art. 1 della Direttiva, si deve rilevare che l'approvazione definitiva del Pacchetto *Omnibus I* ha comportato modifiche rilevanti, tra cui certamente non può essere omessa l'eliminazione della lettera c) dell'art. 1, par. 1, relativa all'adozione ed attuazione del piano di strategia climatica, così come l'intero art. 22 della Direttiva.

Tale articolo imponeva alle imprese di adottare ed attuare un piano di transizione climatica volto a garantire, con il massimo impegno possibile, la compatibilità del modello e della strategia aziendale della società con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C in linea con l'accordo di Parigi e con gli obiettivi di neutralità climatica dell'UE³.

Un'ulteriore modifica introdotta concerne la clausola di “non regressione” di cui all'art. 1, par. 2, che vieta agli Stati membri di utilizzare la CSDDD come pretesto per ridurre il livello di tutela «*dei diritti umani, occupazionali e sociali o di protezione dell'ambiente o del clima previsto dal diritto nazionale degli Stati membri o da contratti collettivi applicabili al momento della sua adozione*». Essa è stata integrata con la previsione ai sensi della quale gli Stati membri possono adeguare qualsiasi normativa nazionale in materia di *due diligence* di sostenibilità al fine di allinearla alla Direttiva.

Si aggiunga inoltre che, ai sensi del par. 3, la CSDDD lascia impregiudicati gli obblighi in materia di diritti umani, occupazionali e sociali, nonché di protezione dell'ambiente e cambiamenti climatici previsti da altri atti legislativi dell'Unione. È altresì previsto che in caso di contrasto tra una disposizione della Direttiva ed una di altro atto legislativo dell'Unione che persegue gli stessi obiettivi e impone obblighi più ampi o più specifici, la disposizione dell'altro atto legislativo dell'Unione in questione prevale per gli aspetti contrastanti e si applica in riferimento a tali obblighi specifici.

Il Pacchetto *Omnibus I* ha infine introdotto un quarto paragrafo all'art. 1, ai sensi del quale è specificato che le previsioni di cui al par. 1, lettera a), non pregiudicano il diritto dell'Unione o nazionale in materia di diritti umani,

² Sul punto cfr. *infra* par. 2.

³ Si noti, peraltro, che la mancata predisposizione di un piano di strategia climatica è da ritenersi ancora più discutibile se interpretata alla luce dei più recenti dati scientifici relativi al riscaldamento globale. Diversi studi hanno rilevato, infatti, una forte accelerazione del tasso di riscaldamento globale, che è quasi raddoppiato rispetto al 2015. Sul punto cfr. FOSTER - RAHMSTORF, *Globalwarming has accelerated significantly*, in *Geophysical Research Letters*, 2025, consultabile al seguente link: <https://doi.org/10.1029/2025GL118804>

occupazionali o sociali, né la normativa a tutela dell'ambiente e contro i cambiamenti climatici che non riguardi obblighi generali di *due diligence*.

2. Lo Scope della CS3D alla luce del Pacchetto *Omnibus I*: effetti sistemici e adeguamento indiretto delle PMI

L'ambito soggettivo di applicazione (cd. *scope*) della CS3D è definito dall'art. 2 sulla base di criteri dimensionali riferiti al numero di dipendenti e al fatturato globale delle società.

A seguito delle rilevanti modifiche introdotte con il Pacchetto *Omnibus I*, esso risulta tuttavia significativamente ridimensionato rispetto alla versione originaria.

La disciplina della *due diligence* di sostenibilità si applica, in via principale: alle imprese costituite in conformità della normativa di uno Stato membro che abbiano avuto, in media, più di 5000 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a 1,5 miliardi di euro nell'ultimo esercizio finanziario per il quale il bilancio d'esercizio è stato o avrebbe dovuto essere approvato (lettera a), nonché alle società capogruppo di un gruppo che ha raggiunto tali limiti minimi nell'ultimo esercizio (lettera b).

Ai sensi della lettera c), rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della Direttiva anche le società che operano (sia come singole che come società capogruppo) attraverso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora l'ammontare delle *royalties* percepite abbia superato i 75 milioni di euro nell'ultimo esercizio e il fatturato netto mondiale (della singola società o del gruppo) registrato nell'ultimo esercizio sia superiore a 275 milioni di euro.

Infine, la Direttiva è applicabile anche alle imprese costituite in conformità della normativa di un paese terzo che soddisfino una delle condizioni seguenti: a) aver generato un fatturato netto superiore a 1,5 miliardi di euro nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; b) essere la società capogruppo di un gruppo che, su base consolidata, ha raggiunto tale limite minimo nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; c) aver concluso (o essere la società capogruppo di un gruppo che ha concluso) accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione in cambio di diritti di licenza con società terze indipendenti, qualora tali accordi garantiscano un'identità comune, un concetto aziendale comune e l'applicazione di metodi aziendali uniformi, e qualora tali diritti di licenza ammontino a più di 75 milioni di euro nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio; e a condizione di avere generato (o di essere la società capogruppo di un gruppo che ha generato) un fatturato netto superiore a 275 milioni di euro nell'Unione nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio.

Ai sensi del par. 5, la Direttiva si applica alle società che soddisfano le condizioni di cui ai par. 1 o 2 solo se tali condizioni sono soddisfatte per due

esercizi consecutivi, mentre cessa di applicarsi alle società di cui ai par. 1 o 2 qualora le condizioni ivi stabilite non siano più soddisfatte per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari pertinenti.

Analizzando le modifiche introdotte con il Pacchetto *Omnibus I*, deve rilevarsi che in un contesto di crescenti pressioni economiche e geopolitiche, l'Unione sembra voler attuare una ricalibrazione politica strategica dell'agenda europea sulla sostenibilità ed effettuare una decisa "virata" legislativa verso la direzione della competitività delle imprese europee.

Il restringimento dell'ambito di applicazione riduce drasticamente il numero (già limitato) di imprese soggette alla CSDDD e conseguentemente molte imprese con un numero di dipendenti o un fatturato inferiori alle soglie stabilite - ma le cui attività sono strettamente legate a gravi rischi in materia di diritti umani e ambiente - non rientrano più nell'ambito di applicazione diretta della CS3D.

Secondo molti esperti, tale esclusione potrebbe compromettere l'efficacia della Direttiva e la sua capacità di incentivare un comportamento responsabile delle imprese lungo le catene di attività.

Ad avviso di chi scrive, tuttavia, deve essere necessariamente svolto un ragionamento più ampio in merito all'ambito di applicazione della Direttiva.

Se, da un lato, nell'assetto post *Omnibus I* gli obblighi di *due diligence* trovano applicazione nei confronti di un numero decisamente limitato di imprese di grandissime dimensioni, dall'altro è plausibile ritenere che, negli anni a venire, si possa assistere ad un adeguamento indiretto e spontaneo alle disposizioni della CSDDD da parte di tutte le imprese minori escluse dallo *scope* della Direttiva.

Ciò si spiega, in primo luogo, con il fatto che, come già evidenziato, le grandi imprese saranno tenute a garantire il rispetto dei diritti umani e ambientali lungo l'intera catena di attività; tale circostanza indurrà anche le imprese di minori dimensioni, escluse dall'ambito di applicazione della Direttiva, ad adeguarsi agli standard richiesti - in termini di trasparenza, rendicontazione e *due diligence* - dalle società soggette agli obblighi (*in scope*), pena l'impossibilità di instaurare o mantenere rapporti commerciali con queste ultime. In secondo luogo, e in misura ancor più rilevante, tale dinamica potrebbe essere rafforzata dalla progressiva affermazione della c.d. *sustainable competitiveness* quale principio idoneo a orientare le dinamiche competitive e le scelte strategiche delle imprese.

La sostenibilità potrebbe diventare, quindi, un elemento fondamentale per la competitività delle imprese, passando da essere un obbligo di *compliance* ad un vero e proprio vantaggio economico. Tali affermazioni - forse utopistiche, per alcuni, e ancora non assimilate da molte imprese⁴ - si fondano, in realtà, su diversi

⁴ Secondo alcuni studi, tra cui il *Sustainability Transformation Monitor 2026* (<https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/insight-brief-sustainability-transformation-monitor-2026>) - pubblicato dalla Bertelsmann Foundation, dalla Mercator Foundation, dall'Università di Amburgo e dalla Peer School for Sustainable Development e basato su un'indagine condotta su 822 imprese tedesche - sebbene la sostenibilità sia ormai strategicamente integrata in molte organizzazioni e continui a rappresentare una priorità, il processo di trasformazione sta

studi legati ai *driver* di valore della sostenibilità, soprattutto nell'ambito finanziario e bancario, in cui il rischio *ESG* è già ampiamente considerato dai fondi di investimento nella scelta delle imprese da finanziare⁵ e dalle banche nella concessione di finanziamenti alle imprese⁶.

Si intravede, quindi, una concreta possibilità per le piccole e medie imprese *descoped*, di raggiungere il "successo sostenibile" adeguandosi volontariamente alle politiche di *due diligence* e di rendicontazione societaria volontaria⁷ ed integrando i fattori *ESG* negli assetti societari.

3. La *due diligence* di sostenibilità come elemento strutturale della *governance* societaria

L'art. 7 della CSDDD, disponendo che gli Stati membri provvedano a che ciascuna società integri la *due diligence* all'interno delle proprie politiche e dei propri sistemi di gestione dei rischi, opera una trasformazione profonda del paradigma tradizionale della *governance* societaria, superando una visione meramente dichiarativa ed elevando la *due diligence* ad elemento strutturale e permanente dell'organizzazione societaria.

Prima di esaminare nel dettaglio il contenuto dell'articolo, è necessario interrogarsi, tuttavia, sul reale significato da attribuire alla *risk-based due diligence*. Sebbene la versione italiana della Direttiva utilizzi l'espressione «dovere di diligenza», l'art. 5 del testo in inglese impone alle imprese l'obbligo di condurre una *risk-based human rights and environmental due diligence*. Tale obbligo non sembra corrispondere, a parere di chi scrive, al concetto di dovere di diligenza, inteso come *duty of care* e come tradizionalmente configurato nell'ordinamento italiano

mostrando un evidente rallentamento, soprattutto nelle piccole e medie imprese. Tale dinamica è riconducibile a diversi fattori, tra cui il disallineamento tra gli orizzonti temporali di costi e benefici, le difficoltà nella quantificazione degli impatti, la sottovalutazione delle esternalità e il disallineamento organizzativo tra le unità che sostengono i costi e quelle che ne traggono i benefici.

⁵ Per un approfondimento cfr. DEFOND - HUNG - JING WANG, *The Impact of Mandatory Sustainability Reporting on Institutional Investment: The Role of Reporting Location*, in *The Accounting Review*, 2026 e BISETTI - SHE - ŽALDOKAS, *ESG Shocks in Global Supply Chains*, in *The Review of Financial Studies*, 2026.

⁶ Sul punto cfr. KEMPA, *Physical climate risk and the pricing of bank loans*, in *Journal of Environmental Economics and Management*, 2026. Secondo tale studio, se un'azienda ha operazioni in un paese più esposto al cambiamento climatico, i prestiti diventano più costosi, anche se l'azienda non è ancora stata colpita da un disastro ambientale. La vulnerabilità climatica aumenta quindi i costi dei prestiti di circa lo 0,4% (in media).

⁷ Si pensi al VSME (*Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs*), elaborato da EFRAG per le piccole e medie imprese (PMI) non quotate sulle quali non verte l'obbligo di reporting della *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*. Tale strumento dovrebbe agevolare la creazione di un sistema di rendicontazione accessibile alle PMI, consentendo loro di gestire in modo efficiente le crescenti richieste di dati sulla sostenibilità da parte di banche, investitori e grandi aziende, favorendo il coinvolgimento delle PMI nella transizione verso un'economia sostenibile.

in relazione alla diligenza professionale richiesta ai componenti dell'organo gestorio delle società; esso pare configurare, piuttosto, un vero e proprio processo di *compliance* strutturato e disciplinato dagli artt. 7 e ss. della Direttiva.

Viene introdotto, dunque, non un generico standard di diligenza soggettiva, bensì un vero e proprio dovere di organizzazione e gestione del rischio, in forza del quale la *due diligence* deve essere concretamente integrata nelle politiche societarie e nei sistemi organizzativi e di *risk management*. Da tale dovere derivano, quindi, specifici obblighi di natura organizzativa e procedurale in capo agli amministratori, dei quali rispondono non solo nei confronti degli azionisti ma anche nei confronti di tutti i portatori di interesse (cd. *stakeholders*)⁸.

Fatta questa necessaria premessa, e passando all'analisi della disposizione, il par. 1 dell'art. 7 della Direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di provvedere a che ciascuna società «*integri il dovere di diligenza in tutte le sue pertinenti politiche e i suoi pertinenti sistemi di gestione dei rischi e abbia predisposto una politica relativa al dovere di diligenza che garantisca un dovere di diligenza basato sul rischio*».

Ai sensi del par. 2, la politica relativa al dovere di diligenza, che dovrà essere elaborata previa consultazione con i dipendenti della società ed i loro rappresentanti, dovrà includere:

a) una descrizione dell'approccio della società al sistema di *due diligence*, anche sul lungo periodo;

b) un codice di condotta vincolante per la società, le sue controllate, i partner commerciali diretti o indiretti;

c) la descrizione delle procedure con cui la società integra la *due diligence* nelle proprie politiche ed esercita il dovere di *due diligence*, e le misure per verificare e garantire il rispetto del codice lungo la catena delle attività.

Infine, ai sensi del par. 3, gli Stati membri provvedono a che ciascuna società aggiorni le rispettive politiche relative al dovere di diligenza senza indebito ritardo dopo il verificarsi di un cambiamento significativo e riesami e, se necessario, aggiorni tali politiche almeno ogni 24 mesi.

Ad avviso di chi scrive, l'introduzione di un tale sistema di *risk based due diligence* potrebbe incidere in modo significativo sull'attuale disciplina normativa del diritto societario.

In sede di recepimento, il legislatore italiano sarà infatti chiamato a confrontarsi con obblighi che sembrano destinati a gravare sull'organo gestorio.

⁸ Si noti, peraltro, che la definizione di *stakeholders* è stata modificata rispetto alla versione iniziale della CS3D. Nella versione definitiva, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera n), "*stakeholders*" means «*the company's employees, the employees of its subsidiaries and of its business partners, and their trade unions and workers' representatives, and individuals or communities whose rights or interests are or could be directly affected by the products, services and operations of the company, its subsidiaries and its business partners and the legitimate representatives of those individuals or communities*». Sono "spariti" i "*consumers*", le "*national human rights and environmental institutions*" e anche le "*civil society organisations whose purposes include the protection of the environment*".

In tale prospettiva, spetterà agli amministratori assicurare la conformità degli assetti organizzativi societari alle previsioni della Direttiva.

Ciò potrebbe tradursi in un ampliamento delle “maglie” degli adeguati assetti previsti dall’art. 2086 c.c., fino a ricomprendere anche un assetto organizzativo orientato alla sostenibilità⁹, nel quale siano integrate le procedure di *due diligence* sopra richiamate, nonché sistemi di prevenzione dei rischi e di individuazione degli impatti negativi di cui si è discusso in precedenza.

Da una simile previsione potrebbe derivare, di conseguenza, una possibile estensione della responsabilità degli amministratori in caso di mancata predisposizione di un tale sistema organizzativo, in particolare laddove tale omissione abbia cagionato un danno a soggetti terzi¹⁰.

Inoltre, nella medesima prospettiva, sugli amministratori potrebbe gravare l’obbligo di rendere conto - verosimilmente nell’ambito della relazione sulla gestione - delle politiche adottate dalla società e dello svolgimento di un’adeguata *due diligence* orientata al rispetto dei diritti umani e dell’ambiente lungo l’intera catena di attività.

4. Il “fu” regime armonizzato di responsabilità civile delle società: un’occasione persa?

La grande “assente” nella versione definitiva post *Omnibus I* della CS3D è la responsabilità europea armonizzata di cui ci eravamo tanto “illusi”.

L’art. 29 della Direttiva non prevede più, infatti, il regime armonizzato di responsabilità civile di cui al par. 1 della disposizione nella sua formulazione originaria – oggi interamente abrogato - e rimette agli Stati la definizione delle condizioni di responsabilità per la violazione degli obblighi di *due diligence*.

Viene così meno il riferimento alla responsabilità della società che «*non abbia ottemperato, intenzionalmente o per negligenza, agli obblighi di cui agli artt. 10 e 11, quando il diritto, il divieto o l’obbligo elencato nell’allegato alla presente direttiva sia inteso a tutelare la persona fisica o giuridica*».

Il nuovo par. 2 prevede che una società possa essere ritenuta responsabile, ai sensi del diritto nazionale, per i danni causati a una persona fisica o giuridica in conseguenza della violazione degli obblighi di *due diligence* previsti dalla Direttiva. Resta ferma unicamente la previsione del pieno risarcimento quale garanzia minima, che tuttavia non deve dar luogo a forme di sovracompensazione del danno, né mediante il riconoscimento di danni punitivi, né attraverso danni multipli o altre forme analoghe.

Sono state altresì ridotte le aperture verso il contenzioso “di interesse pubblico”, non essendo più prevista la legittimazione qualificata delle ONG.

⁹ Sul punto cfr. PACCOIA, *Gli assetti adeguati ex art. 2086 c.c.*, Torino, 2025

¹⁰ Cfr. *infra* par. 5

In particolare, è stata eliminata la lettera d) del par. 3, che prevedeva la possibilità per ogni presunto soggetto danneggiato di autorizzare *«un sindacato, un'organizzazione non governativa per i diritti umani o l'ambiente o un'altra organizzazione non governativa e, in conformità del diritto nazionale, le istituzioni nazionali per i diritti umani con sede in uno Stato membro a intentare azioni per far valere i diritti della presunta parte lesa, fatte salve le norme nazionali di procedura civile»*.

Permane, invece, la previsione di cui alla lettera e), in base alla quale, in presenza di una domanda di risarcimento plausibile e adeguatamente motivata, i giudici degli Stati membri, nel rispetto del diritto nazionale, possono ordinare alla società la divulgazione delle prove rilevanti in suo possesso.

Tale divulgazione deve tuttavia rispettare i requisiti di necessità e proporzionalità e garantire la tutela delle informazioni riservate, mediante un adeguato bilanciamento tra i costi e gli interessi delle parti, nonché al fine di evitare indebite ricerche esplorative.

Il par. 5 precisa che la responsabilità civile della società per i danni non esclude quella delle sue controllate né quella dei partner commerciali diretti o indiretti lungo la sua catena di attività. Qualora, tuttavia, il danno sia stato causato congiuntamente dalla società, dalla sua filiazione e da un partner commerciale diretto o indiretto, essi rispondono in solido, fatte salve le disposizioni di diritto nazionale relative alle condizioni della responsabilità solidale e ai diritti di regresso.

Infine, il par. 6 prevede che le norme in materia di responsabilità civile della Direttiva *«non limitano la responsabilità delle società ai sensi dei sistemi giuridici dell'Unione o nazionali e lasciano impregiudicate le norme unionali o nazionali in materia di responsabilità civile relative agli impatti negativi sui diritti umani o agli impatti ambientali negativi che prevedono la responsabilità in situazioni non contemplate dalla presente direttiva o che prevedono una responsabilità più rigorosa rispetto alla presente direttiva»*.

La scelta di eliminare l'armonizzazione della responsabilità civile, unitamente alla soppressione di alcune disposizioni chiave in materia di accesso alla giustizia comporta il rischio concreto di reintrodurre proprio quel livello di incertezza normativa e di frammentazione giuridica che la CSDDD si proponeva di superare.

Invece di poter contare su un regime unico, armonizzato a livello dell'Unione europea, le imprese si troveranno ad operare in un contesto caratterizzato da una pluralità di discipline nazionali, talvolta divergenti tra loro, e potenzialmente anche in conflitto con normative di paesi terzi. Tale scenario, oltre ad accrescere la complessità regolatoria, rischia di incidere negativamente anche sulla certezza del diritto e sulla pianificazione delle attività economiche.

Sul versante delle tutele, le vittime di violazioni dei diritti umani o di danni ambientali saranno infatti costrette a districarsi in un mosaico di normative nazionali in materia di responsabilità civile, che non sempre hanno garantito strumenti efficaci per l'accertamento della responsabilità delle imprese.

Le differenze nei requisiti probatori, nei termini di prescrizione e nei criteri di imputazione della responsabilità rischiano di tradursi in ulteriori ostacoli pratici all'ottenimento di un rimedio effettivo.

Ne deriva, ad avviso di chi scrive, il serio rischio di un ampliamento del divario tra la proclamazione formale dei diritti e la loro effettiva tutela in sede giudiziaria, nonché la conseguente compromissione dell'effettività del sistema di protezione delineato dalla Direttiva.

5. Il (futuro) recepimento della CSDDD nell'ordinamento italiano: eventuali (nuovi) profili di responsabilità degli amministratori e considerazioni conclusive

Nonostante la comprensibile "delusione" per il venir meno di un sistema di responsabilità armonizzato a livello europeo, non ogni speranza è perduta. Spetterà infatti ai singoli Stati membri prevedere un autonomo regime di responsabilità civile derivante dall'omessa integrazione della *due diligence* nei sistemi di gestione dei rischi e negli assetti organizzativi dell'impresa - nel caso in cui da tale omissione derivi un danno a una persona fisica o giuridica - ovvero adeguare la disciplina vigente, ricomprendendo tale condotta tra quelle idonee a fondare una responsabilità della società.

Quest'ultimo profilo appare, ad avviso di chi scrive, particolarmente delicato. Con specifico riferimento all'ordinamento italiano, sembra infatti più appropriato ricondurre tali ipotesi nell'alveo della responsabilità degli organi gestori (*rectius* degli amministratori) piuttosto che della responsabilità della società in quanto tale.

In questa prospettiva, in via meramente teorica, può ipotizzarsi che, in sede di recepimento della Direttiva, il legislatore italiano valuti l'introduzione di un obbligo di predisposizione di un sistema di gestione del rischio fondato sulla «*human rights and environmental due diligence*» di cui agli artt. 5 e ss. della Direttiva, prevedendone altresì l'integrazione nel processo di definizione degli adeguati assetti organizzativi dell'impresa di cui all'art. 2086 c.c.

La violazione di tale obbligo, l'omessa predisposizione di assetti organizzativi orientati alla sostenibilità ovvero il discostamento dalle previsioni dei sistemi di *risk based human rights and environmental due diligence* - non giustificato adeguatamente dal Consiglio di amministrazione - che determinano un danno ad una persona fisica o giuridica, potrebbero integrare un'ipotesi di responsabilità degli amministratori *ex art. 2395 c.c.*

Ai sensi di tale norma, infatti, il Codice civile riconosce «*il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori*».

In tale prospettiva, tra i soggetti legittimati ad esercitare l'azione potrebbero essere ricompresi anche coloro che abbiano subito un danno in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi di *due diligence* sopra richiamati o di una

condotta contraria alla diligenza professionale richiesta agli amministratori ai sensi dell'art. 2392 c.c., da intendersi estesa anche alla predisposizione di un adeguato sistema di gestione dei rischi *ESG*.

Sul punto, tuttavia, permangono alcune perplessità circa la complessità che potrebbe aversi, per il danneggiato, nel fornire la prova - necessaria per poter azionare tale strumento processuale - della connessione causale tra la condotta colposa (o dolosa) degli amministratori nella predisposizione degli assetti di sostenibilità e dei sistemi di gestione del rischio *ESG* e il danno «diretto» a cui fa riferimento la norma.

Ulteriori perplessità permangono anche relativamente alla protezione (troppo spesso) offerta agli amministratori dalla cd. *business judgement rule*, che secondo la dottrina maggioritaria¹¹ e la giurisprudenza¹², si estende anche agli adeguati assetti, dal momento che la loro predisposizione implica margini di discrezionalità¹³ non eliminabili tali da escludere la sindacabilità nel merito delle scelte organizzative demandate agli amministratori.

Un diverso orientamento¹⁴ ritiene, tuttavia, che la definizione degli adeguati assetti integri un obbligo specifico e predeterminato, ancorato a parametri oggettivi e funzionali, e che, pertanto, non lasci significativi margini di discrezionalità agli amministratori.

Ed anche nella recente giurisprudenza¹⁵ sembra delinearsi un diverso orientamento interpretativo, idoneo a prospettare nuovi scenari applicativi, nei quali l'inclusione degli adeguati assetti organizzativi orientati alla sostenibilità ambientale, sociale, nonché al rispetto dei diritti umani lungo l'intera catena di attività potrebbe progressivamente trovare riconoscimento.

In sede di recepimento della CSDDD, qualora tali considerazioni trovassero accoglimento da parte degli Stati membri, potrebbe aprirsi, ad avviso di chi scrive, una nuova stagione della *corporate climate litigation*. In tale contesto, azioni

¹¹ Cfr. URBANI, *Business judgement rule e decisioni degli amministratori sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili: le prime (articolate) pronunce giurisprudenziali*, in *Riv. soc.*, 2020, 1716 ss.; STELLA RICHTER, *Profili attuali dell'amministrazione delle società quotate*, in *Giur. comm.*, 2021, 428; LA MARCA, *Rischio e libertà nell'impresa azionaria, tra standardizzazione dei processi decisionali, prevenzione della crisi e annunciato superamento dello scopo di lucro*, in *Riv. soc.*, 2021, 533 ss.

¹² Cfr. Trib. Roma Sez. spec. in materia di impresa, Ord., 08/04/2020 in *Le Società*, 2020, con nota di BARTALENA e Trib. Roma, Sez. spec. in materia di impresa, Sent., 15/09/2020, n. 16. Tale orientamento è stato accolto anche dalla Suprema Corte: cfr. Cass. civ., sez. I, 16/02/2023, n. 4849.

¹³ Cfr. CALANDRA BUONAURO, *L'amministrazione della società per azioni nel sistema tradizionale*, Torino, 2019, 301; BENEDETTI, *Gli assetti adeguati e la business judgement rule*, in *Rivista corporate governance*, 2022, 467.

¹⁴ Cfr. MONTALENTI, *Assetti adeguati e corporate governance: profili generali*, in *Rivista corporate governance*, 2022, 394 ss.; BRIGUGLIO, *Applicabilità della business judgement rule alle scelte in materia di assetti adeguati*, in *RDS*, 2021, 297 ss.

¹⁵ Cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20/09/2024, n. 25260 e Trib. Milano, Sez. spec. in materia di impresa, Sent. 23/05/2022, n. 4554.

analoghe a quella promossa nel Regno Unito da *ClientEarth vs Shell*¹⁶ potrebbero avere esiti diversi e più favorevoli, contribuendo non solo a rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale in materia ambientale e di diritti umani, ma anche a orientare in modo più incisivo le condotte delle imprese verso modelli di gestione maggiormente responsabili e sostenibili.

6. Dialogo significativo con gli *stakeholders*: modalità di individuazione e coinvolgimento

L'art. 13 richiede alle imprese di istituire forme di dialogo con gli *stakeholders* per procedere all'identificazione dei rischi e degli impatti nelle diverse fasi del processo di *due diligence*. In particolare, gli *stakeholders* dovranno essere coinvolti nelle seguenti fasi: i) raccolta delle informazioni sugli impatti negativi e relativa prioritizzazione; ii) elaborazione dei piani d'azione in materia di prevenzione e dei correttivi per gli impatti negativi; iii) adozione di misure adeguate a fornire un'adeguata riparazione agli impatti negativi. La partecipazione degli *stakeholders* deve svolgersi in modo pieno ed effettivo.

Gli *stakeholders* consultati saranno autorizzati a presentare richieste motivate per ottenere informazioni pertinenti e supplementari, che la società fornisce entro un periodo di tempo ragionevole e in un formato adeguato e comprensibile.

Le società devono assumersi, inoltre, la responsabilità di affrontare gli ostacoli che si presentano nel dialogo con gli *stakeholders* e fornire mezzi affinché i partecipanti non siano soggetti ad azioni di ritorsione o rivalsa (es. mantenendo la riservatezza e l'anonimato). Ciò non potrà avere alcuna influenza sui diritti occupazionali e sociali nonché i contratti collettivi applicabili. Nel caso in cui non sia possibile avere un confronto con gli *stakeholders* in modo efficace, la società dovrà consultarsi con esperti in grado di fornire informazioni credibili circa gli impatti positivi e negativi della società stessa.

La Direttiva *Omnibus I* ha apportato una riduzione significativa delle fasi di dialogo con gli *stakeholders* che erano previste nella versione iniziale della CSDDD. In particolare, sono stati rimossi i punti che rendevano obbligatorio svolgere un dialogo: i) in fase di assunzione della decisione di cessare o sospendere un rapporto d'affari per la prevenzione e arresto di impatti negativi potenziali che risultano impossibili da prevenire (così come richiesto dall'art. 10, par. 6, e dell'art. 11, par. 7); ii) se del caso, in fase di elaborazione di indicatori

¹⁶ L'organizzazione *ClientEarth*, in qualità di azionista minoritario, ha intentato un'azione derivata contro il Consiglio di amministrazione di *Shell* presso l'Alta Corte di Londra, contestando la violazione del dovere di diligenza *ex Sec. 172 Companies Act 2006* per l'assenza di un piano di transizione climatica in linea con l'Accordo di Parigi. La Corte ha respinto l'azione, ritenendo insindacabile la discrezionalità degli amministratori nella gestione dei rischi climatici. Per un approfondimento cfr. BRUNO - MANNA, *Rischio climatico e responsabilità degli amministratori: il caso ClientEarth vs. Shell*, *High Court of Justice* 12 maggio 2023, in *Foro it.*, 2024, 46.

qualitativi e quantitativi per il monitoraggio (ai sensi dell'art. 15). In particolare, si è ritenuto che la possibilità di far cessare rapporti d'affari avesse un impatto troppo rilevante sull'attività della società e quindi fosse necessario ridurre l'ambito applicativo della disposizione.

Da una prima analisi sulla futura applicazione del testo, è quindi chiaro che la Direttiva richiede di dare avvio ad apposite consultazioni e confronti con le sfere anche esterne all'impresa, principalmente al fine di definire le priorità sugli impatti ambientali e sociali più significativi. Circa le modalità con cui le aziende potrebbero implementare questi obblighi, si ritiene, in primo luogo, che ciò potrebbe avvenire tramite l'elaborazione di un codice di condotta che descriva le regole e i criteri da seguire tra l'impresa, le sue società controllate e i suoi *business partners*, oltre che la descrizione del procedimento messo in opera per inserire la *due diligence* nelle *policy* aziendali ritenute rilevanti.¹⁷ È, inoltre, fondamentale che le società individuino i presidi per verificare il rispetto, ossia la *compliance*, del codice di condotta adottato, da estendere ai *business partners*, contemplando anche un set di rimedi.¹⁸

È necessario mettere in luce che problematiche applicative potrebbero sorgere per quanto riguarda l'individuazione degli *stakeholders* che devono essere coinvolti. In primo luogo, è possibile sottolineare che la definizione di *stakeholders* è mutata nella Direttiva a seguito del correttivo *Omnibus I* (*supra* par. 3 per maggiori dettagli su questo punto). Inoltre, il legislatore ha volontariamente utilizzato il generico termine *stakeholder*, senza ulteriori specificazioni, in modo da poter rispettare le diversità esistenti tra i vari tipi di società e le molteplici tradizioni giuridiche europee. Tuttavia, questo contribuisce a lasciare aperte molteplici domande, come ad esempio se la Direttiva richieda di considerare solo gli *stakeholders* che dispongono di una qualche forma di legittimazione¹⁹ ovvero anche soggetti che possono trovarsi in una situazione di influenza e di potere²⁰ sulla società. Certamente, appare fondamentale includere gli *stakeholders* secondari²¹. Nel silenzio del legislatore, deve quindi ritenersi che ad oggi non sia

¹⁷ Cfr. RIMINI, *Gli strumenti di enforcement degli obblighi di Due Diligence*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, 2025, 749 ss.

¹⁸ *Id*

¹⁹ La legittimazione esprime il diritto del portatore di interesse a vedere le sue richieste ascoltate dall'impresa. Si noti come in questa classificazione la legittimazione non sia legata alla consapevolezza che di essa hanno il portatore di interesse o l'impresa, ma esiste a prescindere. La legittimazione, infatti, deriva dal riconoscimento che il portatore di interesse riceve dalla società (SUCHMAN, 1995).

²⁰ Il potere è la caratteristica che indica la capacità dello *stakeholder* di influenzare l'impresa nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Il potere può essere legato alla possibilità che lo *stakeholder* possa minacciare ritorsioni contro l'impresa. Questo può essere dovuto alla sua capacità di agevolare i processi di creazione della stessa, ma può anche essere semplicemente legata ad un valore simbolico creando un vincolo al comportamento del *management* a causa di una percezione sociale. Per una disamina più completa del concetto di potere, come inteso da MITCHELL, AGLE e WOOD (1997).

²¹ Gruppi o soggetti in grado di influenzare politiche, processi e prodotti dell'azienda, ma agli stessi non è legata la sopravvivenza dell'azienda.

possibile individuare alcun vincolo esplicito per le aziende nella scelta degli *stakeholders* da considerare, così che le stesse possano improntare la scelta in base alle necessità che sorgono in ciascun caso specifico.

È possibile inoltre mettere in luce che sussiste poi una discrasia circa nel linguaggio che è usato nel testo della Direttiva in inglese e in italiano. Infatti, nel primo caso si parla di *engagement* degli *stakeholders*, mentre nel testo italiano si utilizza il termine *dialogo* con gli *stakeholders*. I termini assumono sfumature di significato diverse, per cui appare opportuno considerare più appropriato il termine “*engagement*” che implica una forma di coinvolgimento che si estende oltre il mero dialogo.

Infine, complicazioni sorgono nell'applicazione di questa disposizione per via dei conflitti di interesse che sussistono nel coinvolgimento di diverse tipologie di *stakeholders*. Nell'agire in questo modo, infatti, i centri decisionali apicali dell'organizzazione aziendale devono attenzionare la protezione in primo luogo i *trade secrets*, soprattutto nel momento in cui decidano di interfacciarsi con i *business partners*, prestando attenzione alle implicazioni antitrust.²² Infatti, il Considerando 23 e l'art. 5 par. 3 della Direttiva sanciscono espressamente che «*the mapping of the chain of activities doesn't oblige business partners to disclose trade secrets*».

7. Meccanismo di notifica e procedura di reclamo

L'art. 14 richiede di attuare procedure per permettere agli *stakeholders* di notificare alla società reclami e relazioni in caso di timore di essere vittime di impatti negativi, effettivi e potenziali, delle attività della società stessa, delle sue filiazioni o attività di *partner*. In particolare, un reclamo può essere presentato da persone fisiche e giuridiche colpite da un impatto negativo o che abbiano fondati motivi di ritenere di poter essere colpiti e da parte dei loro rappresentanti, da sindacati e altri rappresentanti dei lavoratori che lavorano nella catena di attività interessata, e dalle organizzazioni della società civile attive ed esperte nei settori collegati all'impatto ambientale negativo che è oggetto del reclamo.

La procedura di trattamento dei reclami deve essere equa, pubblicamente disponibile, accessibile, prevedibile e trasparente. Le imprese devono quindi affrontare gli ostacoli al dialogo e fornire mezzi affinché i partecipanti non siano soggetti ad azioni di ritorsione o rivalsa (es. tramite modalità che gli permettano di mantenere la riservatezza e l'anonimato)²³. Il reclamante deve, inoltre, avere diritto ad implementare forme di dialogo con la società, ad esempio, chiedendo alla società di dare un adeguato seguito al reclamo, incontrare i rappresentanti della società del livello adeguato per discutere gli impatti, e ottenere le motivazioni in base a cui il reclamo è stato ritenuto fondato o meno.

²² Cfr. RIMINI, *op. cit.*, 749

²³ Per ulteriori dettagli cfr. *infra* par. 12

Ove la società ritenga che il reclamo sia infondato, deve informare i rappresentanti dei lavoratori e i sindacati interessati. Diversamente ove ritenga che il reclamo sia fondato, l'impatto deve essere individuato e valutato ai sensi dell'art. 8. La procedura di reclamo non è una condizione preliminare all'attivazione delle procedure di segnalazione circostanziata (ex art. 26) né le sanzioni (ex art. 29) per la responsabilità civile, né altri meccanismi giudiziari.

In una prospettiva applicativa, si ritiene quindi che questo articolo potrebbe portare alla redazione di Linee Guida a livello nazionale predisposte dall'Autorità Amministrativa Indipendente di competenza. Ad esempio, per le società che operano nell'ambito dei servizi pubblici vi sono già diversi obblighi di informazione e trasparenza circa le procedure di reclamo, che devono essere presenti sul loro sito *web*. Una modalità simile potrebbe essere predisposta anche alle società a cui si applica la CSDDD.

8. Monitoraggio degli impatti e comunicazione degli stessi

Ai sensi dell'art. 15 le società devono effettuare periodicamente una valutazione delle proprie attività e misure, di quelle delle filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei *partner* commerciali. Ciò, al fine di valutare e monitorare l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi. La valutazione si basa su indicatori qualitativi e quantitativi. La Direttiva *Omnibus I* ha avuto un impatto sull'ambito di applicazione di questo articolo, in quanto la frequenza delle valutazioni obbligatorie è stata estesa da una volta all'anno a una volta almeno ogni cinque anni.

Dalle procedure di monitoraggio è evidente un decisivo cambio di rotta rispetto al passato, in quanto, da un lato, vi è un sempre più dettagliato insieme di disposizioni normative – talora con significativi aspetti anche di caoticità – che aumenta il livello di *compliance* e, dall'altro lato, le previsioni riprendono più in generale il tema dell'*enforcement*.²⁴

L'art. 16, inoltre, prevede che ciascuna società effettui una comunicazione pubblica annuale sul proprio sito *web*, che sia accessibile, ed avvenga entro un termine ragionevole dalla chiusura del bilancio. La Direttiva *Omnibus I* ha modificato queste disposizioni disponendo che entro il 31 marzo 2029, la Commissione determinerà il contenuto e i criteri per la rendicontazione, specificando, in particolare, informazioni sufficientemente dettagliate sulla descrizione della *due diligence*, sugli impatti negativi effettivi e potenziali individuati e sulle misure appropriate adottate in relazione a tali impatti. La Commissione dovrà tenere debitamente conto delle norme di rendicontazione in materia di sostenibilità adottate ex artt. 29 ter e 40 ter della direttiva 2013/34/UE e le allinei ad esse, se del caso.

²⁴ RIMINI, *op. cit.*, 749

Da una prima analisi, è chiaro che, come nel caso della *Corporate Sustainability Reporting Directive* (d'ora in avanti anche solo CSRD), recepita con D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, questo tipo di rendicontazione potrebbe riguardare le stesse modalità e forme di pubblicazione previste dall'art. 6 del decreto. Ossia che le informazioni siano pubblicate con i requisiti e i termini previsti dagli artt. 2429 e 2435 del Codice civile e sul sito internet della società. Se l'impresa non dispone di un sito internet, la stessa rende disponibile una copia cartacea dei medesimi documenti a chiunque ne faccia richiesta.

9. Autorità di controllo

L'art. 24 prescrive l'istituzione di un'Autorità di controllo per vigilare sul rispetto degli obblighi per le società previsti dalla CSDDD. L'autorità di vigilanza controllerà, in particolare, che le società rispettino gli obblighi previsti ai sensi degli artt. 7-16 e art. 22.

In caso di più sedi, l'autorità di controllo competente è quella del luogo in cui la società ha sede legale. Nel caso di società che non abbiano succursali o ne abbiano in più Stati Membri, la Direttiva prescrive una forma, pressoché inedita per la supervisione finanziaria unionale, di Autorità di supervisione mobile a seconda del fatturato netto evidenziato nel bilancio di competenza dell'anno precedente a quello corrente. Tuttavia, può essere effettuata una richiesta di cambio dell'Autorità, ove quest'ultima venga debitamente motivata. Possono essere istituite più Autorità di controllo con diverse competenze. Le Autorità di controllo devono mantenere l'indipendenza ed esercitare i controlli con imparzialità e trasparenza, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale. L'elenco delle Autorità di controllo è reso pubblico dalla Commissione UE. La Direttiva *Omnibus I*, ha previsto che entro il 26 luglio 2028, gli Stati membri comunicano alla Commissione Europea i nomi e i recapiti delle Autorità di vigilanza designate a norma del presente articolo.

L'opportunità di sottoporre alla verifica di soggetti esterni indipendenti e dotati di professionalità la *sustainability due diligence*, in sintonia con quanto è stato previsto in tema di *assurance* nell'attuazione della CSRD in Italia (D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125), che ha recentemente visto anche lo spiegarsi dell'intervento regolatorio da parte della Consob. Si prevede, in questo caso, che potranno sussistere forme di responsabilità anche da parte di Banca d'Italia e IVASS.

Ciò riconosciuto, potrebbe generare timori di *regulatory arbitrage de facto* la possibilità che l'Autorità di vigilanza si sposti in funzione del fatturato della società stessa. Se, infatti, è pur vero che, come ebbe a sostenere Hegel, il diritto, al pari della nottola di Minerva, inizia il suo volo solo al crepuscolo, l'azione di un'Autorità di supervisione dovrebbe essere caratterizzata da necessità opposte. Tra queste, quella di anticipare certi eventi di mercato che il diritto, tipicamente frutto degli eventi e non viceversa, non avrebbe tempo di intercettare. Al

contrario, l'azione dell'Autorità di supervisione si manifesta attraverso un'interlocuzione diretta con le società, pur avendo come unico principio limite quello del mutuo riconoscimento tra regolatori e della reciproca fiducia tra gli stessi, per esempio quello del cosiddetto *home country control*. La Direttiva appare derogare a questi principi creando una forma di elasticità che, pur lodevole negli intenti, essendo motivata dalla necessità di assicurare prossimità nel controllo, potrebbe finire per compromettere la rapidità e la coerenza del sistema di vigilanza. Il rischio che l'Autorità finisca per osservare stelle che, nel frattempo, pur ancora lucenti per la retina, abbiano mutato forma o smesso di vivere, non è infatti escludibile a priori.

9.1. I poteri attribuiti alle Autorità

Le Autorità di controllo potranno chiedere alle società di fornire informazioni e svolgere indagini in collegamento con il rispetto degli obblighi stabiliti dagli artt. 7-16 ai sensi di quanto disposto dall'art. 25. Le Autorità, inoltre, avevano l'obbligo di vigilare sull'adozione e sull'elaborazione del piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici. Tuttavia, a seguito delle modifiche effettuate dalla Direttiva *Omnibus I*, non vi è più l'obbligo per le società di istituire un piano di transizione e mitigazione, per cui questa funzione viene meno.

L'indagine può essere avviata di iniziativa, ovvero a seguito di una segnalazione circostanziata (ex art. 26), ove l'Autorità ritenga di disporre di abbastanza informazioni per ritenere sussistente una violazione degli obblighi di *due diligence* da parte di una società. L'Autorità di vigilanza potrà, inoltre, svolgere ispezioni nel rispetto del diritto nazionale, previo avviso alla società, salvo che ciò possa pregiudicare l'efficacia dell'ispezione.

Una volta individuata una violazione, si concede alla società in questione un congruo periodo di tempo per adottare provvedimenti correttivi. L'adozione di provvedimenti correttivi non preclude l'imposizione di sanzioni o l'attivazione di responsabilità civile. In particolare, l'Autorità può ordinare alla società di: i) cessare la violazione delle disposizioni; ii) astenersi dalla reiterazione della condotta; iii) fornire riparazioni proporzionate alla violazione e necessarie per porvi fine. Può imporre sanzioni ai sensi dell'art. 27 ed ordinare di adottare misure provvisorie in caso di rischio imminente di danni gravi e irreparabili. In questo senso, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo attraverso una decisione giuridicamente vincolante dell'Autorità di vigilanza che la riguarda. La Direttiva *Omnibus I* ha previsto che gli Stati membri garantiscono che le Autorità di vigilanza dispongano di poteri e risorse adeguati a svolgere i compiti loro assegnati ai sensi della presente Direttiva.

In modo simile a quello per la CSRD, la Consob disporrà dei seguenti poteri di vigilanza. Oltre alla definizione degli obblighi e alla progressiva applicazione, la Direttiva introduce un sistema articolato di vigilanza e responsabilità, affidato sia alle Autorità competenti degli Stati membri, sia a una rete europea di

coordinamento. Ogni Stato dovrà designare uno o più organismi responsabili della supervisione del rispetto della normativa, dotati di poteri di indagine, ispezione e sanzione. La cooperazione tra le Autorità nazionali sarà garantita da una rete europea di vigilanza, coordinata dalla Commissione UE, per assicurare un'applicazione coerente e armonizzata delle disposizioni sul territorio dell'Unione.

A tal riguardo, non pare fuorviante osservare che la formulazione della disposizione possa presentare alcune discrasie linguistiche capaci di avere un impatto a livello di uniformità d'applicazione e di aspettative da parte delle imprese. In particolare, la versione inglese della Direttiva consente l'avvio delle indagini anche a seguito di «*substantiated concerns*», locuzione che appare più ampia rispetto alla «*segnalazione circostanziata*» della versione italiana e che sembra includere non soltanto denunce formalizzate, ma anche situazioni in cui l'Autorità disponga di elementi informativi idonei a far emergere un sospetto qualificato di violazione. Anche la versione francese, appoggiandosi sulla definizione di «*rapports étayés*», ovvero di *dossier* documentato e motivato, sembra di primo acchito rendere la concertazione tra diverse Autorità di difficile portata. La scelta lessicale evidenziata nelle versioni anglofona e francese appare coerente con una logica preventiva che permea la disciplina della *sustainability due diligence*, nella quale l'intervento dell'autorità di vigilanza sia destinato a svolgere una funzione non meramente repressiva, ma anche, e soprattutto, anticipatoria rispetto ai rischi che possano emergere lungo il 'percorso' di sostenibilità.

Allo stesso modo, il riferimento al potere di ordinare forme di «*remediation proportionate*» evidenzia come l'obiettivo della Direttiva non si esaurisca nell'irrogazione di sanzioni, ma si estenda alla ricomposizione degli effetti delle violazioni, secondo una logica che richiama i meccanismi di rimedio tipici delle discipline internazionali sulla tutela, tra gli altri, dei diritti umani nelle attività economiche. In questo quadro, l'effettività del sistema di vigilanza dipenderà non soltanto dall'ampiezza dei poteri formalmente attribuiti alle Autorità nazionali, ma anche dalla concreta disponibilità di risorse e capacità amministrative adeguate, come implicitamente riconosciuto dalla ricorrente e classica formula che impone agli Stati membri di garantire alle Autorità «*poteri e risorse adeguati*». Anche su questo, per mutuare il celebre detto, la porta delle analisi rimane aperta a chi vivrà ed avrà modo di vedere.

Per quanto, infine, attiene all'attivazione della responsabilità civile, il ruolo delle Autorità di vigilanza appare ancora una volta destinato a collocarsi in uno spazio intermedio tra la dimensione strettamente normativa e quella propriamente evolutiva dei fenomeni economici globali. Se, come suggerito *supra*, il diritto positivo tende fisiologicamente a intervenire quando le dinamiche di mercato si sono già manifestate, la vigilanza amministrativa è chiamata invece a svolgere una funzione di osservazione continua e di intervento tempestivo, capace di intercettare segnali deboli prima che questi si traducano in violazioni strutturate lungo le cosiddette catene del valore. Perché ciò avvenga, l'effettività dipenderà

anche dalla capacità delle Autorità stesse di sviluppare forme di supervisione che non si limitino alla verifica ex post della conformità formale, ma che sappiano cogliere, con sufficiente anticipo, le trasformazioni in atto nei modelli organizzativi delle imprese e nelle reti produttive globali. Molto di ciò dipenderà dall'azione coordinata del sistema di supervisione europeo promesso dalla Direttiva. Come spesso accade nei sistemi regolatori complessi, la sfida non consiste soltanto nel disporre di strumenti giuridici adeguati, ma nel riuscire a leggere, insieme e per tempo, i fenomeni che tali strumenti sono chiamati a governare. Motivo aggiuntivo che porta a dubitare, almeno a questo preliminare stadio, della bontà di un'autorità cangiante in funzione del fatturato annuo.

10. Segnalazioni circostanziate

Ciascuna persona fisica o giuridica ha il diritto di trasmettere, mediante canali facilmente accessibili, una segnalazione circostanziata all'Autorità di controllo se ha motivo di ritenere che una società non rispetti gli obblighi di *due diligence*. La segnalazione deve essere valutata entro un periodo di tempo appropriato. L'Autorità di controllo deve adottare le misure necessarie per garantire l'anonimato della persona che ha effettuato la segnalazione, se vi sono rischi che la stessa subisca un danno.

L'Autorità informa le persone che hanno effettuato la segnalazione dell'esito della valutazione e delle segnalazioni e fornisce loro le motivazioni dell'esito. Informa, inoltre, le persone che hanno effettuato le segnalazioni e dispongono di un interesse legittimo, la sua decisione di accogliere o respingere eventuali richieste di intervento. Nonché una descrizione delle misure e dei provvedimenti successivi e informazioni pratiche sull'accesso a procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

I soggetti che effettuano le segnalazioni dispongono di un *interesse legittimo* e hanno diritto a tutela giurisdizionale davanti a un organo giurisdizionale o altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità delle procedure e la legittimità sostanziale delle decisioni, atti e omissioni delle Autorità di controllo.

Le controversie giurisdizionali che riguardano l'Autorità di controllo potranno essere risolte dal giudice amministrativo ovvero dalle altre giurisdizioni competenti secondo il diritto nazionale. Tuttavia, la norma assume un rilievo più strategico di quanto possa apparire a prima vista. Consentendo a chiunque disponga di informazioni rilevanti di trasmettere una segnalazione circostanziata (sulla cui definizione si rimanda alle osservazioni evidenziate *supra*), la Direttiva trasforma ogni soggetto esterno in un potenziale osservatore della *compliance* societaria, trasferendo così ai privati parte dell'onere investigativo che normalmente spetterebbe alle Autorità. Si tratta di un tipo di esternalizzazione *de facto* che appare sempre più presente, specialmente nel contesto dei servizi di

investimento ove la proliferazione di prodotti, attori di mercato esteri e mancanza di adeguato staff, porta la Autorità competenti a doversi ramificare talvolta eccedendo le proprie attribuzioni. In questa chiave, la segnalazione non è solo uno strumento di partecipazione civica, ma, si potrebbe dire, un vero e proprio canale di *intelligence* regolatoria, dal quale le Autorità ricavano dati, *insight* e *early warnings* che altrimenti rimarrebbero invisibili o non desumibili con i classici esercizi di *mystery shopping* o *audit* programmati.

Tale approccio, tuttavia, potrebbe essere foriero di ambiguità. La qualità e l'attendibilità delle informazioni dipenderanno dalla capacità dell'Autorità di selezionare e valutare le segnalazioni. La struttura stessa del sistema può incentivare un *whistleblowing strategico*, ovvero l'uso delle segnalazioni come leva negoziale o pressione indiretta sulle imprese. In altre parole, l'istituzione di un canale aperto a chiunque introduce uno strumento potente ma intrinsecamente instabile, nel quale la vigilanza si intreccia con dinamiche informative e politiche difficilmente controllabili, richiedendo un equilibrio tra tempestività, accuratezza e gestione del rischio reputazionale. Anche in questo caso, molto dipenderà dalla *policy* interna delle Autorità.

11. Regime sanzionatorio

Ai sensi dell'art. 27, la Direttiva dispone che gli Stati membri adottino sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle società che violino gli obblighi di *due diligence*. Le sanzioni, devono essere determinate in base ai criteri indicati al comma 2, ossia la natura, la gravità e la durata della violazione e degli impatti causati, gli investimenti effettuati e il sostegno mirato fornito per prevenire e arrestare gli impatti negativi, l'eventuale collaborazione con altri soggetti per affrontare gli impatti in questione, la modalità con cui sono state adottate decisioni di attribuzione di priorità, eventuali pertinenti violazioni degli obblighi già avvenuti in precedenza e provvedimenti correttivi adottati, i benefici finanziari conseguiti, ovvero ulteriori fattori aggravanti o attenuanti.

Sono inoltre stabilite un livello minimo di sanzioni: ossia deve trattarsi di sanzioni pecuniarie; e ove il soggetto non paghi la sanzione pecuniaria, sarà disposta la pubblicazione di una dichiarazione pubblica con cui si indica che la società è stata responsabile della violazione e la natura della violazione stessa c.d. *naming and shaming*.

L'art. 27, par. 4, di tale Direttiva impone di basare le sanzioni pecuniarie imposte anche sul fatturato netto mondiale della società interessata. Inizialmente, il limite massimo è stato posto a un valore superiore al 5% del fatturato netto mondiale, nell'esercizio precedente la decisione che impone la sanzione

pecuniaria.²⁵ Tuttavia, su tale limite è intervenuto il correttivo *Omnibus I* che ha posto alle sanzioni pecuniarie il limite massimo uniforme pari al 3 % del fatturato netto a livello mondiale per le aziende inadempienti.²⁶ In particolare, la *ratio* del correttivo è basata sul presupposto che il requisito del fatturato apparisse superfluo e potesse essere interpretato erroneamente nel senso che le sanzioni pecuniarie dovessero essere basate esclusivamente o principalmente sul fatturato netto mondiale.²⁷ Al contrario, conformemente al dettato secondo cui le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, le Autorità di controllo sono tenute a tenere adeguatamente conto del fatturato netto a livello mondiale, unitamente alla serie di fattori di cui all'art. 27, par. 2, di tale Direttiva. È opportuno chiarire come avviene l'applicazione di tale limite massimo alle società appartenenti a gruppi, infatti, nel caso delle società capogruppo sarà il 3 % del fatturato netto consolidato a livello mondiale calcolato a livello della società capogruppo nell'esercizio precedente a quello della decisione che impone la sanzione pecuniaria. Inoltre, al fine di incrementare la coerenza delle prassi di applicazione delle norme in tutta l'Unione europea, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elaborerà orientamenti per assistere le Autorità di controllo nella determinazione del livello delle sanzioni.²⁸

Ogni decisione con cui l'Autorità di controllo impone sanzioni per la violazione delle disposizioni di diritto nazionale adottate in attuazione della presente Direttiva deve essere pubblicata e rimanere pubblicamente disponibile per almeno 5 anni ed essere inviata alla rete europea delle autorità di controllo.

11.1. Considerazioni sulla strategia di *enforcement*

Da una prima analisi del testo, appare chiaro che il regime sanzionatorio previsto dalla Direttiva si articola su due livelli²⁹: i) misure amministrative, ad

²⁵ Il testo iniziale disponeva: «*Le eventuali sanzioni pecuniarie imposte si basano sul fatturato netto mondiale della società. Il limite massimo delle sanzioni pecuniarie non è inferiore al 5 % del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente la decisione che impone la sanzione pecuniaria. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda le società di cui all'art. 2, par. 1, lettera b), e all'art. 2, par. 2, lettera b), le sanzioni pecuniarie siano calcolate tenendo conto del fatturato consolidato comunicato dalla società capogruppo.*»

²⁶ Il testo attuale dispone: «*4. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, emana orientamenti per assistere le autorità di controllo nel determinare il livello delle sanzioni conformemente al presente articolo. Gli Stati membri provvedono a che il limite massimo delle sanzioni pecuniarie sia fissato al 3 % del fatturato netto mondiale della società nell'esercizio precedente quello della decisione di irrogare una sanzione pecuniaria o, nel caso delle società capogruppo di cui all'art. 2, par. 1, lettere b) e c), e all'art. 2, par. 2, lettere b) e c), al 3 % del fatturato netto consolidato a livello mondiale calcolato a livello della società capogruppo, nell'esercizio precedente a quello della decisione che impone la sanzione pecuniaria.*»

²⁷ Considerando 48 Direttiva (UE) 2026/470 del 24 febbraio 2026

²⁸ *ID*

²⁹ In questo senso vedi anche *Direttiva due diligence di sostenibilità: cosa cambia per le aziende italiane?* in BBP Legal, ultimo accesso 8 marzo 2026 (link: <https://www.bbplegal.it/direttiva-due-diligence-di-sostenibilita-cosa-cambia-per-le-aziende-italiane/>)

esempio sanzioni pecuniarie dissuasive, ordini di cessazione e obbligo di pubblicazione delle violazioni; ii) responsabilità civile (ex art. 29), che consente ai soggetti danneggiati da impatti negativi di promuovere azioni di risarcimento (vedi *supra* par. 4), che rafforza la dimensione giuridica della sostenibilità, trasformandola in una potenziale fonte di contenzioso.

Com'è noto, *ab origine* inizialmente gli obblighi oggi imposti dalla CSDDD erano connessi alle fonti di autodisciplina, che quindi si basano sul presupposto che i comportamenti “*ESG friendly*” possano essere adottati dalle imprese, non su base di un regime coercitivo, bensì perché ritenuti virtuosi, e quindi in grado di giocare favorevolmente nell'ottica della competitività del mercato.³⁰

Infatti, nei settori ESG, si è preferito ricorrere alle previsioni di forme dirette o indirette di incentivi, piuttosto che elaborare reticolati normativi stringenti di coercizione sanzionatoria. In proposito, molti hanno osservato che un approccio premiale avrebbe potuto essere più efficiente, soprattutto se la forma di *inducement* immaginata possiede una matrice economica o, meglio ancora, remunerativa.³¹ Infatti, nel nostro ordinamento non è mai stato portato a termine alcun procedimento sanzionatorio per violazione degli obblighi ESG da parte della Consob.³²

Se da un versante, di regolamentazione “*preventiva*”, ci si sposta sul piano sanzionatorio, ossia, su quello del *public enforcement*, tuttavia, si può affermare che le disposizioni normative in materia hanno mantenuto una natura non particolarmente coercitiva.³³ In questo senso, il regime sanzionatorio della CSDDD è ritenuto una forma di *compliance-oriented enforcement*.³⁴ Questo approccio, si differenzia da un classico approccio di *governance top-down* basato su un modello di comando e controllo, che include forme di deterrenza e criminalizzazione.³⁵ Un modello alternativo a quello di comando e controllo è stato ritenuto necessario, in quanto l'approccio regolatorio basato sulla criminalizzazione e sulla deterrenza ha mostrato limiti significativi nel promuovere il passaggio a un paradigma sostenibile. Si sono infatti iniziate ad analizzare le diverse potenzialità che possono derivare dal combinare un modello di enforcement basato sulla *compliance* con uno basato sulla deterrenza, i quali, se usati insieme, offrono prospettive maggiormente efficaci.³⁶

³⁰ Cfr. RIMINI, *Gli strumenti di enforcement degli obblighi di Due Diligence*, cit., 749 ss.

³¹ Cfr. TROVATORE, *Sull'enforcement degli obblighi di sostenibilità nel mercato finanziario*, in *Giur. Comm.*, 2024, 620 ss.

³² *Id.*, 618 ss.

³³ Cfr. ESMA, *Guidelines on Enforcement of Sustainability Information*, consultabile in https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2025-04/ESMA32-992851010-1815_Guidelines_on_Enforcement_of_Sustainability_Information_GLESI.pdf

³⁴ CIACCHI, *Introduzione al seminario Environmental Law at the Crossroads of EU Sustainability Governance Pathways, Interactions, and Criminalisation*, Pisa, 23 febbraio 2026.

³⁵ *Id.*

³⁶ Cfr. AGOSTINI, SCHOLTEN, LARREA, *Sustainability Due Diligence and Enforcement Dilemmas. Between Responsive and Command-and-Control or The Dual Approach to Sustainability Due Diligence*, al

12. Commento agli artt. 30 e 32 della CSDDD dopo la riforma Omnibus

12.1. Premessa: la funzione degli artt. nel sistema della Direttiva

Nel sistema della Direttiva, gli artt. 30 e 32 non disciplinano direttamente gli obblighi sostanziali di *due diligence*, ma si collocano nel quadro delle misure di *enforcement* e coordinamento normativo. Essi mirano a garantire che le violazioni degli obblighi previsti dalla Direttiva possano emergere ed essere segnalate in modo sicuro, mediante l'applicazione del sistema europeo di protezione dei *whistleblower* previsto dalla Directive (EU) 2019/1937 *on the protection of whistleblowers*³⁷. Le modifiche introdotte dal pacchetto EU Omnibus Simplification Package 2025 non hanno inciso direttamente sul testo degli artt. 30 e 32, ma hanno modificato il contesto normativo della Direttiva, riducendo l'ambito applicativo di diversi obblighi di due diligence. Ciò ha inevitabilmente effetti indiretti anche sulla portata delle disposizioni relative alla segnalazione delle violazioni.

12.2. Art. 30 – Segnalazione delle violazioni e tutela dei segnalanti

L'art. 30 stabilisce che le segnalazioni di violazioni delle norme nazionali che attuano la Direttiva devono essere disciplinate dal regime di protezione previsto dalla Direttiva sul *whistleblowing*. In particolare, la norma dispone che gli Stati membri devono assicurare che le disposizioni della Directive (EU) 2019/1937 "*on the protection of whistleblowers*" si applichino anche alle segnalazioni relative alle violazioni degli obblighi di due diligence previsti dalla CSDDD³⁸. Ciò comporta che i soggetti che segnalano tali violazioni — lavoratori, collaboratori, fornitori o altri soggetti connessi all'attività dell'impresa — devono poter beneficiare delle garanzie previste dal sistema europeo di *whistleblowing*, tra cui: *a)* l'esistenza di canali di segnalazione interni ed esterni sicuri; *b)* a riservatezza dell'identità del segnalante; *c)* la protezione contro ritorsioni o discriminazioni; *d)* la possibilità di accedere a misure di sostegno e tutela giuridica. L'art. 30 opera, dunque, un rinvio normativo alla disciplina europea già esistente in materia di *whistleblowing*, evitando la creazione di un sistema autonomo di segnalazione per la sola Direttiva sulla *due diligence*.

La disposizione svolge una funzione essenziale di rafforzamento dell'*enforcement* della Direttiva. Gli obblighi di due diligence previsti dalla

seminario *Environmental Law at the Crossroads of EU Sustainability Governance Pathways, Interactions, and Criminalisation*, Pisa, 23 febbraio 2026

³⁷ Sul tema cfr. ABAZI, *Trade Secrets and Whistleblower Protection in the European Union*, *European Papers*, 2016, 1061. L'autrice spiega la mancanza (e gli effetti) di un quadro normativo uniforme nell'Unione Europea sulla protezione dei whistleblower prima della direttiva del 2019.

³⁸ La Direttiva 2019/1937 è stata accolta dalla dottrina favorevolmente; tuttavia, sono state evidenziate criticità, tra cui il campo di applicazione della direttiva, che non copre tutte le violazioni del diritto nazionale o dell'UE. Sul punto

CSDDD riguardano spesso attività complesse che si sviluppano lungo catene di approvvigionamento globali, rendendo difficile per le autorità pubbliche individuare direttamente eventuali violazioni. In questo contesto, i *whistleblower* rappresentano una fonte fondamentale di informazioni.

L'art. 30 mira quindi anzitutto a favorire l'emersione delle violazioni, creando condizioni di sicurezza per chi decide di segnalare; in secondo luogo, mira a rafforzare i meccanismi di controllo interno delle imprese; infine, si ravvisa lo scopo di integrare il sistema di responsabilità aziendale con strumenti di enforcement privato³⁹. Attraverso il collegamento con la direttiva sul *whistleblowing*, il legislatore europeo ha costruito un sistema in cui la governance della sostenibilità aziendale è strettamente connessa alla trasparenza organizzativa.

Il pacchetto EU *Omnibus Simplification Package* 2025 ha introdotto una serie di misure volte a ridurre gli oneri amministrativi e regolatori per le imprese europee, incidendo anche sul funzionamento della CSDDD.

Tra le principali modifiche rilevanti si possono ricordare: *a)* la riduzione del numero di imprese soggette agli obblighi di due diligence; *b)* la limitazione del monitoraggio della catena del valore ai partner commerciali diretti, salvo la presenza di rischi evidenti; *c)* la riduzione della frequenza delle verifiche di due diligence. Pur non modificando direttamente l'art. 30, tali interventi hanno come effetto quello di ridurre il numero potenziale di violazioni che possono essere segnalate attraverso i meccanismi di whistleblowing. Di conseguenza, la portata pratica della norma potrebbe risultare parzialmente attenuata, poiché il campo di applicazione della direttiva è diventato più ristretto rispetto alla versione originaria.

L'art. 30 della CSDDD richiama espressamente la Direttiva (UE) 2019/1937 (d'ora in poi *Whistleblowing Directive*), estendendo l'ambito applicativo alle violazioni delle norme nazionali di recepimento della stessa CSDDD. Pertanto, il legislatore europeo da un lato non crea un sistema autonomo di segnalazione, bensì integra quello già esistente per i whistleblower. La norma si inserisce nel più ampio quadro delle strategie dell'Unione europea volte a rafforzare i meccanismi di enforcement delle normative in materia di diritti umani, ambiente e governance societaria. La disposizione stabilisce che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché la *Whistleblowing Directive* trovi applicazione anche alle segnalazioni riguardanti violazioni delle norme nazionali di recepimento della CSDDD, nonché alla protezione delle persone segnalanti⁴⁰.

La tecnica normativa adottata è quella del rinvio, che consente di evitare duplicazioni regolatorie e di valorizzare un sistema già armonizzato a livello

³⁹ Cfr. VAN WAEYENBERGE, *The Whistleblower Protection Directive (2019/1937): A Satisfactory but Incomplete System*, *European Journal of Risk Regulation*, 2020, 9 ss.; SINING, ZETZSCHE, *The EU's Corporate Sustainability Due Diligence Directive*, gli autori inquadrano la CSDDD come ibrido tra enforcement pubblico e privato, 45, 2024.

⁴⁰ Cfr. SINING, ZETZSCHE, *op. cit.*, 49.

unionale in materia di whistleblowing. In tal modo, il legislatore europeo opta per un modello di integrazione funzionale tra discipline, assicurando che le violazioni degli obblighi di due diligence siano coperte da un apparato di garanzie già consolidato, comprendente canali di segnalazione interni ed esterni, misure di protezione contro le ritorsioni e strumenti di sostegno ai segnalanti.

Dal punto di vista sistematico, la norma assume una funzione essenziale nel rafforzare l'effettività della CSDDD, configurando il whistleblowing quale strumento di enforcement "dal basso", idoneo a far emergere violazioni altrimenti difficilmente individuabili, specie lungo catene del valore complesse e transnazionali. In questo senso, la disposizione si pone in linea con l'evoluzione del diritto dell'Unione verso modelli di regolazione partecipata, nei quali soggetti privati contribuiscono attivamente alla vigilanza sul rispetto delle norme.

Tuttavia, non mancano profili problematici. In primo luogo, il rinvio alla *Whistleblowing Directive* comporta una dipendenza strutturale dai diversi regimi nazionali di recepimento, con il rischio di applicazioni disomogenee tra gli Stati membri. A titolo esemplificativo, nell'ordinamento italiano la disciplina è stata attuata mediante il Decreto Legislativo 24/2023, che presenta specificità applicative suscettibili di incidere sull'effettiva tutela dei segnalanti. In secondo luogo, l'ambito materiale della direttiva sul whistleblowing potrebbe non coprire integralmente tutte le violazioni riconducibili alla CSDDD, determinando possibili incertezze interpretative.

In conclusione, l'art. 30 rappresenta una disposizione di raccordo di notevole rilievo, in quanto consente di estendere un sistema di protezione già esistente a un ambito normativo nuovo e strategico. Esso contribuisce a rafforzare l'efficacia complessiva della Direttiva sulla *due diligence*, pur lasciando aperte alcune criticità legate alla frammentazione applicativa e alla necessità di un coordinamento più puntuale tra le diverse fonti normative.

12.3. Art. 32 – Coordinamento con la direttiva sul *whistleblowing*

Anche nel caso dell'art. 32, le modifiche introdotte dal pacchetto Omnibus non incidono direttamente sul contenuto della disposizione. Tuttavia, esse influiscono indirettamente sulla sua applicazione. La riduzione dell'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di due diligence comporta infatti una diminuzione del numero di situazioni in cui possono verificarsi violazioni rilevanti ai fini della Direttiva. Di conseguenza, il sistema di protezione dei *whistleblower* continua a operare formalmente nello stesso modo, ma in relazione a un perimetro normativo più limitato sollevando delle perplessità sul tema.

L'art. 32 assolve ad una funzione tecnica di modifica e coordinamento normativo. La disposizione prevede infatti l'integrazione della *Whistleblowing Directive*, includendo tra gli ambiti materiali coperti dalla protezione dei segnalanti anche le violazioni delle norme nazionali adottate in attuazione della

CSDDD⁴¹. In sostanza, la norma garantisce che il sistema europeo di protezione dei whistleblower copra esplicitamente anche il settore della due diligence di sostenibilità. L'art. 32 rafforza il coordinamento tra due strumenti fondamentali del diritto dell'Unione: da un lato la disciplina della responsabilità delle imprese per gli impatti sociali e ambientali; dall'altra la disciplina della protezione dei segnalanti di illeciti. In virtù di tale disposizione, i soggetti che segnalano violazioni della normativa sulla *due diligence* possono utilizzare gli stessi canali di segnalazione previsti per altri settori del diritto dell'Unione, come la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti o la protezione dell'ambiente. Pertanto, la norma contribuisce a creare un quadro normativo coerente e integrato, evitando frammentazioni tra diversi sistemi di segnalazione. In sostanza la norma dispone una modifica mirata alla *Whistleblowing Directive* attraverso la quale: a) viene integrato l'allegato della direttiva sul *whistleblowing*; b) è ampliato l'ambito materiale delle violazioni segnalabili; c) sono inclusi esplicitamente gli obblighi derivanti dalla normativa sulla due diligence in materia di sostenibilità. In termini tecnici, la disposizione aggiunge alla Parte I, punto E.2 dell'allegato della *Whistleblowing Directive* un riferimento espresso alla CSDDD, determinando così l'assoggettamento delle violazioni degli obblighi di due diligence ai meccanismi di segnalazione protetta.

La modifica risponde a una precisa esigenza sistematica: garantire che gli obblighi di sostenibilità non rimangano meramente programmatici, ma siano effettivamente applicabili e controllabili.

La letteratura⁴² evidenzia come la CSDDD introduca un modello di governance che richiede anzitutto monitoraggio continuo della catena del valore attraverso l'identificazione e gestione dei rischi ESG e per mezzo di strumenti efficaci di controllo interno ed esterno. In tale quadro, il whistleblowing assume una funzione chiave in quanto consente di individuare violazioni difficilmente rilevabili ex ante, permettendo il rafforzamento dell'enforcement "dal basso" integrando i sistemi di vigilanza pubblica, storicamente deboli in ambito ESG. Proprio l'inclusione della CSDDD nella Direttiva implica da un lato che le violazioni degli obblighi di due diligence rientrano tra quelle segnalabili e dall'altro i segnalanti beneficiano delle tutele europee (anonimato, protezione da ritorsioni). Si potrebbe ritenere che la norma si collochi in una posizione apparentemente marginale all'interno dell'impianto normativo della CSDD, ma rivela, a un'analisi più attenta, una funzione sistematica di particolare rilievo. Attraverso la modifica della *Whistleblowing Directive* in materia di protezione dei segnalanti, il legislatore europeo interviene infatti su uno dei nodi più delicati del diritto della sostenibilità d'impresa: l'effettività degli obblighi di due diligence lungo le catene globali del valore.

⁴¹ Cfr. DEVA, RAMASASTRY, WETTSTEIN, *Beyond Human Rights Due Diligence: What Else Do We Need?*, *Business and Human Rights Journal*, 2023, 19.

⁴² Cfr. CIACCHI, *The newly-adopted Corporate Sustainability Due Diligence Directive: an overview of the lawmaking process and analysis of the final text*, *ERA Forum*, 2024, 29.

La scelta di integrare la disciplina del whistleblowing nel perimetro della CSDDD risponde a una consapevolezza ormai consolidata nella prassi e nella dottrina, secondo cui i meccanismi tradizionali di enforcement risultano spesso inadeguati rispetto alla complessità delle strutture produttive contemporanee. Le catene di fornitura transnazionali, caratterizzate da elevata frammentazione e da asimmetrie informative significative, rendono difficile individuare e dimostrare violazioni in materia di diritti umani e ambiente attraverso i soli strumenti ispettivi o giudiziari. In questo contesto, il segnalante interno o esterno all'organizzazione assume una funzione privilegiata di accesso all'informazione, capace di colmare le lacune conoscitive che ostacolano l'applicazione delle norme.

L'intervento operato dall'art. 32 si traduce, sul piano tecnico, in un ampliamento dell'ambito materiale della Whistleblowing Directive, mediante l'inclusione delle violazioni degli obblighi di due diligence tra quelle suscettibili di segnalazione protetta. Tale integrazione non ha natura meramente formale, ma incide profondamente sulla configurazione del sistema di tutela, estendendo ai casi di mancato rispetto della CSDDD l'intero apparato di garanzie previsto per i whistleblowers, tra cui la riservatezza dell'identità, la protezione contro le ritorsioni e l'accesso a canali di segnalazione sicuri ed efficaci.

Sotto il profilo sistematico, la disposizione contribuisce a delineare un modello di enforcement ibrido, nel quale strumenti pubblici e privati si intrecciano in modo sempre più stretto. Accanto ai poteri delle autorità competenti e ai meccanismi di responsabilità civile previsti dalla Direttiva, il whistleblowing introduce una dimensione partecipativa che valorizza il ruolo degli individui nella vigilanza sul rispetto delle norme. Ne deriva una trasformazione significativa della funzione regolatoria, che tende a superare l'impostazione tradizionale, fondata su controlli esterni ex post, per orientarsi verso un sistema diffuso di monitoraggio continuo.

Questa evoluzione appare coerente con la logica stessa della due diligence, che non si esaurisce in un adempimento formale, ma richiede un processo dinamico e permanente di identificazione e gestione dei rischi. In tale prospettiva, la segnalazione assume una funzione non soltanto repressiva, ma anche preventiva, in quanto consente alle imprese di intervenire tempestivamente su criticità emergenti, evitando il consolidarsi di violazioni più gravi. L'art. 32 rafforza dunque la dimensione organizzativa della compliance, imponendo alle imprese di integrare i sistemi di whistleblowing all'interno delle proprie strutture di governance e dei processi di due diligence.

Non mancano, tuttavia, profili problematici. L'estensione dell'ambito delle segnalazioni potrebbe determinare un aumento significativo del numero di comunicazioni, con il rischio di sovraccaricare i sistemi interni e di ridurne l'efficacia. Inoltre, la gestione di segnalazioni relative a catene del valore complesse solleva questioni delicate in termini di verifica dei fatti, attribuzione delle responsabilità e coordinamento tra diversi ordinamenti giuridici. A ciò si

aggiunge la necessità di armonizzare la disciplina europea con le normative nazionali di recepimento, evitando frammentazioni che potrebbero compromettere l'uniformità della tutela.

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda il rapporto tra l'ampliamento degli obblighi di segnalazione e le recenti tendenze alla semplificazione normativa in materia di sostenibilità. Le proposte di revisione della disciplina europea, volte a ridurre gli oneri a carico delle imprese, potrebbero incidere indirettamente anche sull'ambito applicativo della CSDDD e, di conseguenza, sulla portata della modifica introdotta dall'art. 32. In questo scenario, si pone il problema di mantenere un equilibrio tra esigenze di competitività economica e garanzie di effettività delle tutele.

In conclusione, l'art. 32 della CSDDD si configura come una disposizione di raccordo che, pur nella sua apparente marginalità, svolge un ruolo decisivo nel rafforzamento del sistema europeo di sostenibilità d'impresa. Attraverso l'integrazione con la disciplina del whistleblowing, il legislatore europeo introduce un meccanismo di controllo diffuso che contribuisce a rendere più effettivi gli obblighi di due diligence. La portata innovativa della norma risiede proprio in questa capacità di coniugare dimensione organizzativa e partecipativa, delineando un modello di governance in cui la responsabilità dell'impresa si intreccia con il contributo attivo dei soggetti che operano al suo interno o in relazione con essa.

12.4. Conclusioni

Gli artt. 30 e 32 della CSDDD rappresentano un elemento fondamentale dell'architettura di *enforcement* della Direttiva. Questi dimostrano come il legislatore europeo abbia inteso rafforzare l'effettività degli obblighi di sostenibilità aziendale non solo attraverso strumenti pubblici di controllo, ma anche mediante meccanismi di segnalazione interna e protezione dei *whistleblower*. Dopo l'adozione del pacchetto EU Omnibus *Simplification Package* 2025, la struttura normativa degli articoli rimane sostanzialmente invariata. Tuttavia, la riduzione dell'ambito applicativo della Direttiva incide indirettamente sulla loro portata pratica. In conclusione, si può osservare che da un lato la protezione dei segnalanti resta un elemento centrale del sistema di *enforcement* della Direttiva; dall'altro, tuttavia la riforma Omnibus ha contribuito a ridimensionare l'estensione degli obblighi sostanziali di due diligence, con possibili effetti anche sul numero e sulla rilevanza delle segnalazioni. La lettura del combinato disposto degli artt. 30 e 32 della CSDDD consente di cogliere con particolare chiarezza l'evoluzione del modello europeo di *enforcement* in materia di sostenibilità d'impresa, evidenziando il progressivo superamento di una concezione meramente formale della due diligence a favore di un sistema integrato, sostanziale e multilivello. Se l'art. 30 interviene sul versante istituzionale, rafforzando il coordinamento tra le autorità nazionali e delineando

un assetto di vigilanza più strutturato e coerente, l'art. 32 agisce invece sul piano funzionale, ampliando gli strumenti di emersione delle violazioni attraverso l'integrazione della disciplina sul whistleblowing.

Ne emerge una costruzione normativa che non si limita a imporre obblighi alle imprese, ma si preoccupa di garantirne l'effettività mediante una pluralità di meccanismi tra loro complementari. In particolare, il rafforzamento del ruolo delle autorità competenti previsto dall'art. 30 risponde all'esigenza di assicurare un controllo pubblico efficace e coordinato, capace di affrontare la dimensione transnazionale delle catene del valore. Tuttavia, la complessità strutturale di tali catene rende inevitabilmente parziale qualsiasi forma di vigilanza esclusivamente istituzionale. È proprio in questo spazio che si inserisce l'art. 32, il quale valorizza il contributo dei soggetti interni ed esterni all'impresa, riconoscendo nel whistleblowing uno strumento essenziale per colmare le lacune informative e rafforzare la capacità di individuare tempestivamente le violazioni.⁴³

L'interazione tra le due disposizioni rivela dunque una precisa opzione di politica legislativa, orientata alla costruzione di un sistema di *enforcement* "diffuso", in cui la responsabilità del controllo è condivisa tra autorità pubbliche, imprese e individui. Tale impostazione appare coerente con la natura stessa degli obblighi di due diligence, che richiedono un monitoraggio continuo e dinamico, difficilmente realizzabile attraverso strumenti tradizionali di tipo ispettivo. Al tempo stesso, essa segna un'evoluzione significativa del diritto dell'Unione, che tende a integrare modelli di regolazione pubblica con meccanismi di partecipazione privata, valorizzando il ruolo attivo degli stakeholders nella tutela dei diritti fondamentali e dell'ambiente.

Non può tuttavia trascurarsi come questa architettura presenti anche elementi di criticità. La coesistenza di molteplici livelli di controllo, se da un lato accresce le possibilità di individuare violazioni, dall'altro rischia di generare sovrapposizioni, incertezze applicative e oneri organizzativi rilevanti per le imprese. Inoltre, l'efficacia del sistema dipenderà in larga misura dalla capacità degli Stati membri di garantire un recepimento coerente e da quella delle imprese di tradurre gli obblighi normativi in prassi operative effettive, evitando che i meccanismi di segnalazione riducendoli a strumenti meramente formali.

In definitiva, gli artt. 30 e 32 della CSDDD, letti in combinazione, delineano un modello avanzato di governance della sostenibilità, fondato sull'integrazione tra vigilanza pubblica e controllo diffuso. Essi contribuiscono a trasformare la due diligence da obbligo procedurale a vero e proprio sistema di responsabilità sostanziale, nel quale l'effettività delle norme dipende non solo dalla loro previsione, ma anche dalla capacità di attivare una rete articolata di soggetti e strumenti deputati alla loro attuazione.

⁴³ Sui meccanismi di *enforcement* pubblico e privato cfr. BALTRUNAITE e al., *The Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD): An Analysis of the Potential Economic and Legal Impacts*, 2024, 9.